

**REGOLAMENTO PER LA DISAPPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E PER L'APPLICAZIONE DI UN CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE.**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento - Definizioni**

- 1) Il presente regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446 ed è finalizzato a disciplinare le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, da sottoporre ad un regime autorizzatorio ed al pagamento di un canone in base a tariffa.
- 2) Per le definizioni dei mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

**Art. 2**

**Disapplicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità**

- 1) Nel territorio del Comune di Madesimo non si applica l'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto legislativo 15/11/1993, n. 507.

**Art. 3**

**Istituzione del canone per le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente**

- 1) Le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, come definite negli articoli successivi, sono soggette al pagamento di un canone secondo la tariffa allegata al presente regolamento, sotto la lettera a).
- 2) Le tariffe sono aggiornate annualmente con delibera da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. La mancata deliberazione nel termine suddetto comporta la proroga della tariffa in vigore.
- 3) Il canone si applica con le seguenti modalità:
  - a) è determinato in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti;
  - b) per i mezzi polifacciali è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità;
  - c) le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate al canone per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese;
  - d) per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolato in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo;
  - e) le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al

- metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato;
- f) agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario;
  - g) il pagamento del canone deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune; l'importo dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è superiore.
  - h) deve essere corrisposto in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
  - i) Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita.
- 4) A norma di legge, fatto salvo quanto previsto agli articoli 7 e 8, è prevista l'esenzione dal canone per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

#### **Art. 4**

##### **Individuazione della tipologia dei mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente**

- 1) Le tipologie pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano e sull'ambiente e che pertanto sono soggette al pagamento del canone sono le seguenti:  
le insegne di esercizio, le targhe professionali e le tende pubblicitarie che non siano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5.

#### **Art. 5**

##### **Prescrizioni per le insegne di esercizio, le targhe professionali e le tende pubblicitarie**

- 1) Le insegne dovranno avere le seguenti caratteristiche: i materiali d'uso dovranno essere in lamiera dipinta, legno, beola, rame o ferro battuto; sono ammessi anche gli affreschi murali.
- 2) Le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere, di norma, dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante nello spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio; le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.
- 3) Le insegne devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte, con le caratteristiche dell'edificio. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari devono essere compatibili con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le

singole zone del territorio comunale e gli edifici nelle stesse compresi.

- 4) Non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti.
- 5) Le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.
- 6) Sono proibite in tutto il territorio comunale le insegne sui balconi, terrazze o tetti.
- 7) Sono proibite in tutto il territorio comunale le insegne luminose; le stesse potranno essere a luce indiretta.
- 8) Non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio, con la sola eccezione di quelli finalizzati a segnalare l'esistenza di esercizi, attività commerciali, arti o professioni decentrate rispetto ai centri abitati.
- 9) Sono consentite le iscrizioni e decorazioni sui vetri delle porte d'ingresso alle attività pubblicizzate.
- 10) I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
- 11) Le tende pubblicitarie non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm.30 dall'interno del filo del marciapiede. Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare i caratteri degli edifici.
- 12) L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.
- 13) Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Se collocate in corrispondenza di vie e piazze pubbliche, l'altezza di tale mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2.50 dal piano stradale;

#### **Art.6**

#### **Autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari**

- 1) Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari in luoghi pubblici, aperti al pubblico o da tali luoghi percepibili deve farne domanda scritta al comune, in originale e copia, allegando:
  - a) Un'auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
  - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
  - c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;
  - d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.
- 2) Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.
- 3) Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne, eventualmente necessari, ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato.
- 4) Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall'art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 5) La domanda deve essere inoltrata, anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone, per verificare la conformità del mezzo pubblicitario al presente Regolamento.
- 6) La verifica della conformità del mezzo pubblicitario alle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 dell'articolo 5 è attuata dalla Commissione edilizia comunale, integrata da almeno un esperto in materia di tutela paesistico-ambientale.
- 7) In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o Enti, che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati. In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia. Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

#### **Art.7**

#### **Impianti installati senza autorizzazione od in difformità dall'autorizzazione**

- 1) Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, od installati in difformità dalle disposizioni dell'autorizzazione e del Regolamento, devono essere rimossi dall'interessato, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione.
- 2) In caso di inerzia dell'interessato e del proprietario dello stabile il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario, a spese del contravventore ed applica le sanzioni pecuniarie di legge.
- 3) Per il periodo in cui il mezzo pubblicitario è stato installato è dovuto il canone di cui all'articolo 3 (escluse le insegne d'esercizio con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati).
- 4) Ai sensi dell'articolo 62, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 15/2/1997, n. 446, i mezzi pubblicitari non autorizzati, comprese le insegne d'esercizio con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati, sono soggetti alla sanzione pecuniaria in misura pari al doppio della tariffa calcolata ai sensi del presente Regolamento. Tale sanzione si applica per ogni anno solare in cui l'insegna, non autorizzata, risulterà installata.

#### **Art.8**

##### **Mezzi pubblicitari esistenti**

- 1) Gli impianti pubblicitari esistenti, non conformi alle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento, (escluse le insegne d'esercizio con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati), sono soggetti al pagamento del canone, in quanto incidono sull'ambiente e sull'arredo urbano.
- 2) Tutti i mezzi pubblicitari preesistenti non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5 dovranno essere adeguati a tali prescrizioni entro il 30/6/2003; gli impianti che, a tale data, risultassero ancora non conformi al Regolamento, comprese le insegne d'esercizio con superficie complessiva inferiore a 5 metri quadrati, sono soggetti alla sanzione pecuniaria in misura pari al doppio della tariffa calcolata ai sensi del presente Regolamento. Tale sanzione si applica per ogni anno solare in cui l'insegna, non conforme al Regolamento, risulterà installata.
- 3) In caso di inerzia dell'interessato e del proprietario dello stabile, il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario, a spese del contravventore ed applica le sanzioni pecuniarie di legge.

#### **Art.9**

##### **Altre tipologie di pubblicità esterna – Divieti**

- 1) Le preinsegne sono posizionate dal Comune o da associazioni di categoria, su un modello uniforme e nei soli casi di necessità di informazione turistica.

- 2) Possono essere concesse autorizzazioni alla posa di cavalletti pubblicitari -a carattere temporaneo- nei pressi dei punti vendita delle ditte richiedenti, nella misura massima di n. 3 impianti per ciascun soggetto, nel solo periodo delle vendite promozionali; del pari possono essere concesse autorizzazioni temporanee per cavalletti pubblicitari o per striscioni ad altri soggetti in occasioni particolari (fiere, mostre, sagre, manifestazioni turistiche o sportive ecc.), ferme restando le responsabilità dei richiedenti nei confronti di terzi.
- 3) L'esposizione di pubblicità è consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) pubblicità effettuata all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, compresi gli stadi ed impianti sportivi;
  - b) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;
  - c) le iscrizioni e decorazioni sulle vetrine o porte di ingresso delle attività o esposizioni, purché in conformità del presente regolamento;
  - d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.
- 4) E' vietata la pubblicità effettuata mediante la distribuzione o il lancio di manifestini o di altro materiale pubblicitario.
- 5) E' vietata la pubblicità sonora, con l'eccezione di quella di informazione turistica e di pubblico interesse.
- 6) E' vietata l'installazione di cartelli pubblicitari o di pannelli luminosi od elettronici, con l'eccezione di quelli di informazione turistica e di quelli installati nell'ambito di impianti pubblicitari di servizio (pensiline, orologi, panchine, cestine, termometri. ecc), su conforme deliberazione della Giunta Municipale.
- 7) Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
- 8) Le iniziative pubblicitarie di cui al presente articolo non sono soggette al pagamento del canone di cui all'articolo 3.

## **Art. 12**

### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

- 1) Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
  - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
  - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
- 2) La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifica di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e le rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti del mezzo pubblicitario, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi, a cura del quale dovranno essere eseguiti.
- 3) Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'articolo 7 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
- 4) Ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva. Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque in qualsiasi tempo e sede per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza, sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare mezzi pubblicitari.
- 5) I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.
- 6) Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti. Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in generale di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino. Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento la esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

- 7) In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'erogazione delle sanzioni previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

**Art. 13**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate, alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali o regionali. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.
3. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della Legge 7 agosto 1990 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Il presente Regolamento sarà ripubblicato per quindici giorni, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione.

## **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE**

### **ALLEGATO A) TARIFFA**

Agli effetti della tariffa il territorio comunale è diviso in due zone, sulla base dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche del territorio:

#### **ZONA A) MADESIMO**

MEZZO PUBBLICITARIO: insegne di esercizio, targhe e tende pubblicitarie non conformi alle prescrizioni di regolamento:

Per ciascun metro quadrato di superficie per anno solare: €33,05 - lire 64.000 (€ 51,64 – lire 100.000 per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici).

Per periodi inferiori all'anno, la tariffa si applica in modo proporzionale.

#### **ZONA B) RESTO DEL TERRITORIO COMUNALE**

MEZZO PUBBLICITARIO: insegne di esercizio, targhe e tende pubblicitarie non conformi alle prescrizioni di regolamento:

Per ciascun metro quadrato di superficie per anno solare: €16,52 - lire 32.000 (€ 25,82 – lire 50.000 per i mezzi pubblicitari installati su beni pubblici).

Per periodi inferiori all'anno, la tariffa si applica in modo proporzionale.

*Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/9/1999, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 5/10/1999, senza opposizioni o reclami. L'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Milano- ha esaminato, senza rilievi, il presente provvedimento e la relativa delibera di adozione, nella seduta del 15/10/1999, al n. 260. Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 25/10/1999 al 8/11/1999, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale.*

*Modifiche al regolamento sono state introdotte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 13/12/2002, pubblicata all'Albo Comunale per quindici giorni consecutivi dal 15/12/2002; ai sensi del terzo comma dell'art. 134 del TUEL la deliberazione è diventata esecutiva dal 26/12/2002.*

*Il regolamento è stato ripubblicato per la durata di quindici giorni consecutivi dal 02/01/2003 al 16/1/2003, ai sensi dell'art. 65, sesto comma, dello Statuto comunale.*

*Le modifiche hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003, a norma dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.*

*Dalla Residenza Municipale, addì 17/1/2003*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*